



Decreto Rettorale

Emanazione del Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni e delle altre tipologie di finanziamento esterno nel testo allegato al presente decreto.

LA RETTRICE

VISTO l'art. 19, comma 1, lettera j), Statuto, il quale prevede che *«il Senato approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione [...] i regolamenti in materia di didattica e di ricerca [...]»*;

VISTE le deliberazioni assunte, secondo le rispettive competenze, dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico del 30 giugno 2026 recanti modifiche ed integrazioni al *«Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni e delle altre tipologie di finanziamento esterno»*, emanato con Decreto Rettorale n. 3789 del 30 aprile 2021;

VISTO l'art. 6, comma 6, l. n. 168/1989, il quale prevede che *«i regolamenti di ateneo sono emanati con decreto del rettore»*;

VISTO il decreto n. 461/2025 del Ministro dell'Università e della Ricerca recante nomina della prof.ssa Chiara Leardini a Rettrice dell'Università degli Studi di Verona per il sessennio 1° ottobre 2025 - 30 settembre 2031;

RILEVATO CHE l'art. 57, comma 2, Statuto prevede che *«i regolamenti approvati con le maggioranze previste dall'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, dopo la fase di controllo a norma del medesimo articolo, sono emanati con Decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che sia diversamente stabilito»*;

RITENUTO CHE la suddetta norma, nella parte in cui disciplina la pubblicazione e l'entrata in vigore dei regolamenti citati, sia applicabile in via analogica a tutti i regolamenti di Ateneo;

CONSIDERATO CHE le suddette deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione disciplinano l'entrata in vigore delle modifiche ed integrazioni al *«Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni e delle altre tipologie di finanziamento esterno»*, emanato con Decreto Rettorale n. 3789 del 30 aprile 2021, il giorno successivo alla loro pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo

EMANA

il *«Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni e delle altre tipologie di finanziamento esterno»* nel testo allegato al presente decreto.

DISPONE

che il suddetto regolamento:

- 1) sia pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo;
- 2) entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo;



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

3) si applichi ai finanziamenti esterni proposti successivamente alla sua entrata in vigore.

LA RETTRICE
Prof.ssa Chiara Leardini

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter ess. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPONSORIZZAZIONI E DELLE ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO ESTERNO

PREMESSE

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

1. L'Università degli Studi di Verona (di seguito "Università" o "Ateneo") in aderenza ai principi di buon andamento e di trasparenza, secondo quanto previsto dall'art. 43 della legge n. 449 del 1997, dal D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo vigente *ratione temporis*, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, di realizzare maggiori economie e/o nuove entrate, nonché di aumentare la qualità dei servizi prestati, può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti terzi e porre in essere ogni altra forma di contratto finalizzato all'autofinanziamento delle attività dell'Ateneo.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) "Sponsorizzazione": ogni contributo in beni o servizi, prestazioni, denaro od ogni altra utilità proveniente da terzi allo scopo di promuovere la propria ragione o denominazione sociale, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, ecc.;
 - b) "Contratto di sponsorizzazione": un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, mediante il quale l'Università di Verona (sponsee) offre ad un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo o ad erogare servizi/beni a titolo gratuito, la possibilità di pubblicizzare, in appositi determinati spazi e per un periodo definito, nome, logo, marchio o prodotti;
 - c) "Sponsor": il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con l'Università di Verona;
 - d) "Amministrazione" o "Sponsee": l'Università di Verona.
3. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento:
 - a) I contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto:
 - l) la sponsorizzazione mediante dazione di denaro (c.d. pura o di puro finanziamento) che ricorre quando un soggetto detto Sponsor si impegna nei confronti dell'Università esclusivamente al riconoscimento di un contributo in cambio del diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari e non anche allo svolgimento di altre attività;



II) la sponsorizzazione mediante esecuzione diretta di lavori, servizi e forniture (c.d. tecnica) che ricorre quando è prevista l'esecuzione di lavori, l'erogazione di servizi o forniture di beni a cura e spese dello Sponsor;

III) la sponsorizzazione mista mediante sia dazione di denaro che esecuzione diretta di lavori, servizi e forniture che ricorre quando lo Sponsor in parte finanzia attività dell'Università e in parte esegue lavori, presta servizi o forniture in favore della stessa.

- b) Le modalità di mecenatismo culturale, che consiste in un contributo quale erogazione liberale in denaro, donazione di beni mobili o immobili, attribuzione di diritti d'uso diversi, senza che a tale impegno corrisponda l'obbligo di una prestazione corrispettiva. Il mecenatismo consente al mecenate di dedurre fiscalmente erogazioni liberali fatte a favore dell'Ateneo ed è ammesso solo per lo svolgimento di compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.
- c) Le donazioni di beni mobili (ivi incluse somme di denaro, cosiddetti contributi liberali) e immobili, i lasciti testamentari (ovvero la possibilità indicata all'interno di un testamento di destinare all'Ateneo beni determinati, mobili o immobili, anche finalizzando il lascito ad un determinato scopo indicato dal testatore), le eredità (ovvero la possibilità di nominare all'interno di un testamento l'Ateneo quale erede universale, a destinazione libera o vincolata).
- d) L'accordo di collaborazione, di cui all'art. 43, l. 449/1997: è più ampio e articolato della sponsorizzazione, non limitato ad un evento/oggetto specifico e connotato da un complesso di iniziative istituzionali gestite in comune tra Ateneo e privati, con un sostegno non solamente finanziario o tecnico, ma anche organizzativo.
- e) Iniziative promozionali realizzate da terzi negli spazi di Ateneo su concessione specifica. Per la loro disciplina si rimanda al Regolamento per l'utilizzo delle aule didattiche dell'Università di Verona vigente *ratione temporis*.
- f) Il crowdfunding, che consiste in un innovativo strumento di raccolta fondi on-line destinati alla realizzazione di singole iniziative e progetti nei diversi campi del sapere. Attraverso questo strumento chiunque può finanziare iniziative e progetti, anche con un piccolo importo, e soprattutto può scegliere verso quale progetto/iniziativa indirizzarsi restando informato sui risultati di volta in volta conseguiti.
- g) L'adozione a distanza di studenti meritevoli e privi di mezzi. I soggetti interessati potranno devolvere all'Università le risorse necessarie alla istituzione di borse di studio finalizzate a sostenere, per l'intero percorso di studi, uno o più studenti che si immatricolano ad uno dei corsi di studio attivati presso questa Università. L'importo annuale della borsa sarà assegnato



allo/agli studente/i nel primo anno del percorso universitario e perdurerà per l'intera durata del corso di studi purché in presenza dei requisiti di merito e di reddito stabiliti nel relativo regolamento per il conferimento della borsa di studio.

Art. 2 - Individuazione e approvazione delle iniziative

1. Tutte le Strutture dell'Università (Direzioni, Dipartimenti, Scuole o Facoltà, Centri e Biblioteche), in quanto Centri di responsabilità come individuati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo vigente *ratione temporis*, hanno la facoltà di ricercare autonomamente forme di sponsorizzazione o altre tipologie di finanziamento esterno che possono comportare per il bilancio di Ateneo sia riduzioni di spesa, sia incrementi di entrata. Il ricorso a tali iniziative può riguardare tutte le voci previste a carico del bilancio di Ateneo nei capitoli di spesa ordinaria.
2. È facoltà dell'Università, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni o altre tipologie di finanziamento esterno ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario, da attribuire una volta espletata l'apposita procedura di selezione.
3. Le iniziative riguardanti il mecenatismo culturale devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

SEZIONE I - CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

Art. 3 - Condizioni di ammissibilità

1. Il ricorso al contratto di sponsorizzazione è ammesso ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) il perseguimento di interessi pubblici strettamente connessi ai fini istituzionali dell'Università;
 - b) l'esclusione di conflitto di interesse tra l'attività dell'Università e quella dello Sponsor;
 - c) il conseguimento di risparmi di spesa e/o di nuove entrate per l'Ateneo;
 - d) lo Sponsor non abbia in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l'Ateneo;
 - e) lo Sponsor rilasci la certificazione o la dichiarazione sostitutiva antimafia.
2. Pur sussistendo le condizioni di cui al comma precedente, l'Ateneo può considerare inammissibile e, quindi, rifiutare qualsiasi iniziativa qualora ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine e alle proprie iniziative o ritenga inaccettabile l'offerta dello Sponsor per motivi di opportunità rimessi al suo prudente apprezzamento.
3. Sono in ogni caso vietate iniziative riguardanti:

- a) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di prodotti lesivi dell'ambiente, della dignità della persona, della salute, o comunque non consoni ai luoghi in cui si svolge l'attività universitaria;
 - b) propaganda di natura politica o sindacale;
 - c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di discriminazione, fanatismo, razzismo, odio o minaccia di qualunque genere.
4. Ove una delle ipotesi di esclusione citate nei precedenti commi si verifichi dopo la conclusione del contratto e in fase di esecuzione, l'Università potrà recedere dal contratto di sponsorizzazione, previa contestazione allo Sponsor e valutazione delle sue eventuali giustificazioni.

Art. 4 - Procedure di affidamento dei contratti di sponsorizzazione

1. La selezione dello Sponsor segue i principi dell'ordinamento e le norme vigenti (in particolare il D.lgs. n. 36/2023, all'art. 134 comma 4), oltre alle disposizioni interne.
2. Se la sponsorizzazione è di importo inferiore a 40.000,00 euro + iva è possibile procedere con l'identificazione diretta dello Sponsor, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. L'attività di valutazione e approvazione delle offerte di sponsorizzazione inferiori a € 40.000,00 è di competenza del Consiglio / Direttore / organo competente del singolo Centro di responsabilità destinatario delle offerte stesse.
3. Se la sponsorizzazione è di importo uguale o superiore a 40.000,00 euro + iva è sempre obbligatoria la pubblicazione dell'avviso disciplinato dall'art. 134 comma 4 del D.lgs. 36/2023 per un periodo non inferiore a 30 giorni. Nell'avviso deve essere specificato l'evento da sponsorizzare (nel caso di ricerca attiva di sponsor) ovvero l'oggetto e i contenuti essenziali della proposta ricevuta (nel caso di candidatura spontanea da parte di terzi). Le offerte saranno valutate da apposita commissione, individuata e nominata con decreto del Direttore Generale. Si applicano i principi del D.lgs. n. 36/2023 in merito alla ammissibilità degli operatori. L'Amministrazione, in particolare, potrà stipulare un accordo di sponsorizzazione soltanto con soggetti che risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 134 comma 4 del D.lgs. 36/2023.
4. Nel caso di sponsorizzazione tecnica, l'Università si riserva la possibilità di verificare preventivamente il volume di affari e la solidità finanziaria e professionale dichiarati dallo Sponsor in relazione alle tipologie di prestazioni oggetto del contratto. L'Università impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori.

Art. 5 - Sponsorizzazioni accessorie a contratti d'appalto

1. L'Università, nell'ambito di procedure per l'aggiudicazione di appalti di lavori, servizi o forniture, può prevedere nei bandi e nelle lettere di invito clausole inerenti a sponsorizzazioni come prestazioni accessorie al contratto principale.
2. In tal caso la valutazione della sponsorizzazione deve costituire elemento con peso meramente marginale rispetto alla valutazione complessiva dell'offerta.

Art. 6 - Contenuti minimi del contratto di sponsorizzazione

1. Una volta individuato lo Sponsor si potrà procedere con la stipula del contratto di sponsorizzazione che dovrà prevedere al suo interno i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto e le finalità del contratto;
 - b) la puntuale descrizione della modalità di attuazione della sponsorizzazione;
 - c) la durata del contratto;
 - d) le responsabilità e gli obblighi assunti dallo Sponsor e dall'Ateneo;
 - e) l'esatta indicazione degli eventuali spazi pubblicitari messi a disposizione dall'Ateneo;
 - f) il corrispettivo della sponsorizzazione, con l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - g) le possibili cause di risoluzione del contratto;
 - h) le eventuali garanzie richieste;
 - i) gli obblighi delle parti in materia di trattamento dei dati personali;
 - j) le prescrizioni in materia di controversie e spese contrattuali;
 - k) gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - l) in caso di sponsorizzazione tecnica, l'indicazione del CCNL applicato al personale.
2. Ciascun contratto di sponsorizzazione inoltre dovrà prevedere espressamente la facoltà per l'Università di recedere dal contratto prima della scadenza, nel caso in cui lo Sponsor rechi danno all'immagine dell'Università stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
3. L'Ateneo si riserva la facoltà di esperire verifiche periodiche al fine di accertare eventuali difformità a quanto convenuto nel contratto di sponsorizzazione che potranno, pertanto, costituire causa di risoluzione del contratto e di risarcimento danni.
4. Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito da una somma di denaro, il contratto deve prevedere le modalità di pagamento che, di norma, deve avvenire almeno nella misura del 30% al momento della conclusione del contratto e nella misura restante entro i 15 giorni successivi alla conclusione dell'iniziativa correlata.

5. Lo schema contrattuale che recepisce i contenuti minimi sopra indicati è allegato al presente Regolamento e ne forma parte integrante.

Art. 7 - Aspetti fiscali

1. Il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione, ai sensi dell'art. 4, comma 5 lett. i) DPR 633/72, è rilevante a fini IVA e deve essere fatturato dall'Università allo Sponsor con l'aliquota ordinaria vigente.
2. Se il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione consiste in lavori, servizi, fornitura di beni, anche lo Sponsor deve emettere fattura all'Università con l'aliquota prevista dalla normativa IVA.
3. L'Università si riserva la possibilità, prima di procedere alla liquidazione di fatture emesse dallo Sponsor, di richiedere un dettagliato resoconto periodico ricognitivo delle attività e delle prestazioni svolte o delle forniture effettuate durante il periodo di vigenza del contratto.

SEZIONE II – ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO

Art. 8 – Donazioni, eredità e lasciti testamentari

1. La proposta di donazione di bene mobile, ivi inclusa una somma di denaro (c.d. contributo liberale), o immobile deve contenere almeno:
 - a) gli elementi identificativi del donante;
 - b) la volontà di donare (c.d. animus donandi);
 - c) l'oggetto della proposta di donazione e il relativo valore economico;
 - d) il vincolo di scopo nel caso di donazione modale.
2. Nel caso di donazione di bene mobile di valore inferiore alla soglia individuata dal Consiglio di Amministrazione, l'atto di accettazione è di competenza del Direttore Generale, ai sensi del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità vigente ratione temporis.
3. Nel caso di donazione di bene mobile di valore uguale o superiore alla soglia individuata dal Consiglio di Amministrazione, l'atto di accettazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità vigente ratione temporis.
4. Nel caso di donazione di bene immobile o nel caso di eredità o lascito testamentario l'atto di accettazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità vigente ratione temporis.



5. L'accettazione della proposta di donazione è comunque subordinata ad una valutazione, acquisito il parere favorevole dell'eventuale struttura dell'Ateneo interessata, in ordine alla compatibilità fra, da un lato, la suddetta proposta; dall'altro, i valori e le finalità istituzionali dell'Università.

Art. 9 - Crowdfunding

1. L'Università, a sostegno delle attività istituzionali, può utilizzare lo strumento del crowdfunding e avviare, direttamente o attraverso piattaforme esterne, una campagna di raccolta fondi on-line dandone adeguata pubblicità sul sito web istituzionale. Tale forma di finanziamento può attuarsi secondo le forme del:
 - reward based, raccolta fondi che in cambio di donazioni in denaro prevede una ricompensa o un riconoscimento come il ringraziamento pubblico sul sito istituzionale;
 - donation based, utilizzato per finanziare iniziative senza scopo di lucro.
2. Le singole iniziative, volte alla realizzazione di specifici progetti ovvero destinate a finanziare voci già previste a carico del bilancio di Ateneo (borse di studio, assegni di ricerca, finanziamenti per visiting professor, borse di dottorato, ed altro) dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che determinerà di volta in volta, la durata della campagna di raccolta fondi.
3. I progetti o le iniziative sono proposti al Rettore dai membri della comunità accademica o da qualsiasi Struttura dell'Università che ne garantiscono l'autorevolezza scientifica.
4. Il donatore può scegliere di finanziare, con importi di qualunque entità, uno o più progetti/iniziative effettuando un versamento secondo le modalità operative dettagliatamente descritte sul sito web istituzionale ove saranno, altresì, resi disponibili e costantemente aggiornati i dati relativi allo stato della raccolta fondi, l'elenco dei finanziatori (nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali), nonché le agevolazioni fiscali previste dalla vigente normativa per le erogazioni liberali.
5. Alla scadenza, il flusso di donazioni verrà messo a disposizione del responsabile del progetto, se trattasi di progetto di ricerca, ovvero introitato al Bilancio di Ateneo e l'iniziativa continuerà ad essere visibile in apposita sezione dedicata del sito istituzionale.

Art. 10 - Modalità di mecenatismo culturale

1. Il mecenatismo culturale consiste in un contributo quale erogazione liberale in denaro, donazione di beni mobili o immobili, attribuzione di diritti d'uso diversi, senza che a tale impegno corrisponda l'obbligo di una prestazione corrispettiva. Il mecenatismo consente al mecenate di dedurre

fiscalmente erogazioni liberali fatte a favore dell'Ateneo, ed è ammesso solo per lo svolgimento di compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.

2. Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2014, n. 106, ha introdotto un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale ("Art - Bonus"). L'"Art - Bonus" si distingue dal mecenatismo culturale per le diverse finalità di cui alla citata normativa. Le attività e le tipologie di soggetti che possono beneficiare di queste assegnazioni sono previste dall'art. 1 della Legge n. 106/2014. La Legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1 comma 318) ha reso permanente l'Art bonus, estendendo a tempo indeterminato il regime fiscale agevolato nella misura del 65%.
3. Le iniziative riguardanti il mecenatismo culturale (compreso l'art-bonus) possono essere proposte da qualsiasi Struttura dell'Università.
4. Possono beneficiare del credito d'imposta:
 - a) le persone fisiche e gli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile (fruiscono del beneficio tramite dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale);
 - b) i soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui (fruiscono del beneficio in compensazione, a scomputo dei versamenti dovuti, da effettuarsi con il modello di pagamento F/24 - codice tributo 6842).
5. Ai fini della valorizzazione, riqualificazione e potenziamento del patrimonio artistico e culturale dell'Università, sarà possibile sostenere un progetto con le donazioni provenienti dai soggetti beneficiari del suddetto credito d'imposta, a condizione che il progetto riguardi:
 - a) interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali;
 - b) musei, siti archeologici, biblioteche e archivi.
6. A seguito dell'approvazione dell'iniziativa da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Università procederà a darne adeguata pubblicità sul proprio sito web, indicando i beni verso i quali indirizzare le erogazioni liberali e specificando anche le modalità di versamento.
7. Per poter usufruire della misura agevolativa, le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:
 - banca;
 - ufficio postale;

- sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e cioè carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
- 8. Per fruire del credito d'imposta è sufficiente che il mecenate conservi copia del documento che certifica l'erogazione in denaro con la causale di versamento che identifica oggetto/ente beneficiario.
- 9. È possibile una forma di riconoscimento morale al mecenate senza che questo rappresenti un obbligo per l'ente beneficiario. In tale ottica è previsto che l'Università possa menzionare nel sito web, previa opportuna liberatoria da parte del mecenate, un pubblico ringraziamento a quest'ultimo (solo citando il nome o la ragione sociale senza far riferimento al marchio, attività, prodotti, ecc...).
- 10. Ottenute le liberalità, l'Amministrazione deve ottemperare a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 1 della legge 106/2014 ovvero:
 - a) pubblicare sul sito istituzionale, in una pagina dedicata ed in modo chiaro e facilmente individuabile, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute, la destinazione e l'utilizzo delle stesse;
 - b) comunicare con scadenza mensile, attraverso il pannello di controllo del portale www.artbonus.gov.it, l'ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento, lo stato di conservazione del bene oggetto dell'erogazione liberale, le informazioni relative alla destinazione e utilizzo dell'erogazione liberale ricevuta, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto su di esso, i fondi pubblici assegnati al bene per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione.

SEZIONE III – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 11 - Aspetti fiscali delle tipologie di finanziamento diverse dalla sponsorizzazione

1. Le singole iniziative potranno essere soggette a IVA in base alla natura dell'attività e nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 12 - Economie di spesa

1. Qualora a seguito della conclusione delle iniziative finanziate da sponsorizzazioni, accordi di collaborazione o da altri istituti disciplinati nel presente regolamento, si verificassero economie di spesa, quest'ultime, se non disposto diversamente all'interno dei singoli contratti, potranno essere destinate al finanziamento di altre iniziative, che rispondono alle medesime finalità di cui all'art. 1.



2. In presenza di economie di spesa derivanti da sponsorizzazioni e donazioni, che si sostanziano in dazione di denaro a favore dei Dipartimenti, Scuole/Facoltà, e Centri, una quota, in misura del 10% dell'ammontare dell'economia, dovrà essere destinata a favore del bilancio di Ateneo a copertura forfettaria delle spese generali.

Art. 13 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia, nonché alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo.
2. Le soglie economiche indicate nel presente Regolamento, relativamente ai contratti di sponsorizzazione e alla disciplina richiamata dal Codice degli Appalti, si adeguano contestualmente all'evoluzione della normativa in materia.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore e pubblicato all'Albo di Ateneo nonché sul sito web istituzionale.